

Deliberazione del Commissario ad Acta del 11.02.2014 n.7

OGGETTO

Sentenza T.A.R. del Lazio - Sezione Staccata di Latina, n.1076/2011.

Ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.255/2010 rilasciato dal Tribunale di Terracina in favore del sig. Grossi Venceslao

L'anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Febbraio, nella sede del Comune di Terracina, il dott. Antonio Bottoni, Funzionario della Prefettura di Latina, nominato "commissario ad acta" nell'ambito del giudizio di ottemperanza n.616/2011 promosso dal sig. Grossi Venceslao innanzi al TAR del Lazio, Sezione di Latina, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE

con **decreto n.255/2010**, notificato in data 26.05.2010 (ed in forma esecutiva in data 24.11.2010), il Tribunale di Terracina ha ingiunto al Comune di Terracina di corrispondere in favore del sig. Grossi Venceslao la somma di Euro 30.067,00 di cui ai sottoelencati provvedimenti di liquidazione:

n.10 del 22.03.2005	= Euro 5.000,00
n.4/VI del 31.03.2005	= Euro 1.250,00
n.29/VI del 19.10.2005	= Euro 2.880,00
n.2 del 03.03.2006	= Euro 5.000,00
n.19 del 02.07.2007	= Euro 1.250,00
n.1 del 27.07.2007	= Euro 3.750,00
n.2 del 29.11.2007	= Euro 3.750,00
n.45 del 05.12.2007	= Euro 4.687,00
n.1 del 29.04.2008	= Euro 1.875,00
n.10 del 01.09.2008	= Euro 625,00


oltre interessi legali e spese della procedura monitoria liquidate in Euro 1.178,00 (oltre accessori);

con **atto di diffida** notificato in data 15.04.2011, il sig. Grossi Venceslao intimava il Comune di Terracina al pagamento della somma di Euro 31.682,70 così composta:

Euro 30.067,00 a titolo di sorte
Euro 1.582,00 a titolo di spese procedura monitoria (compresi accessori)
Euro 33,70 a titolo di spese per bolli e notifica decreto ingiuntivo

con **ricorso n.616/2011**, notificato in data 08.06.2011, il sig. Grossi Venceslao, atteso il protrarsi dell'inadempienza del Comune, adiva il TAR del Lazio - Sezione di Latina, per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.255/2010;

con **sentenza n.1076/2011**, l'adito Tribunale Amministrativo, in accoglimento del suddetto ricorso, ordinava al Comune di Terracina di ottemperare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.255/2010, avvertendo che, in caso di ulteriore inadempimento, sarà nominato un commissario ad acta, e liquidando in complessivi Euro 500,00 le spese del giudizio ed in Euro 300,00 (salvo conguaglio) l'eventuale compenso commissariale;



con **provvedimento prot. n.13/17592/Gab. del 15.11.2013**, il Prefetto di Latina, atteso il persistere dell'inottemperanza del Comune, nominava quale commissario ad acta il dott. Antonio Bottoni, Funzionario della Prefettura di Latina

CONSIDERATO CHE

giusta **deliberazione n.103-XII del 19.09.2011**, il Consiglio Comunale dichiarava lo stato di dissesto finanziario del Comune di Terracina;

alla luce del disposto di cui al comma 2 dell'art.248 D.Lgs.n.267/2000, "*Dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese*";

il giudizio di ottemperanza è a tutti gli effetti azione esecutiva (*ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n.8363 del 30.11.2010*), da considerarsi conclusa non per effetto della semplice sentenza del giudice amministrativo, ma solo a seguito di concreta soddisfazione del credito da parte del ricorrente: soddisfazione alla quale, in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, dovrà provvedere il commissario ad acta nominato, considerato infatti da autorevole dottrina e maggioritaria giurisprudenza quale "ausiliario" del giudice amministrativo.

nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al secondo disposto del comma 2 dell'art.248 D.Lgs.n.267/2000 (pendenza della procedura esecutiva alla data del dissesto e scadenza dei termini per l'opposizione giudiziale);

da quanto attestato dal Dipartimento Finanziario:

- gli importi di cui ai provvedimenti di liquidazione n.19/2007, n.1/2007, n.2/2007, n.45/2007, n.1/2008 e n.10/2008 costituiscono residuo passivo;
- l'importo di cui al provvedimento di liquidazione n.29/VI/2005 costituisce residuo passivo per Euro 300,00, e debito fuori bilancio per i restanti Euro 2.580,00;
- gli importi di cui ai provvedimenti di liquidazione n.10/2005, n.4/VI/2005 e n.2/2006 costituiscono debito fuori bilancio

DELIBERA

- 1) di prendere atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.103-XII del 19.09.2011 è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Terracina;
- 2) di dare atto che, ad oggi, il sig. Grossi Venceslao ha maturato, nei confronti del Comune di Terracina, un credito per complessivi Euro 35.612,87 di cui:
 - Euro 30.067,00 a titolo di sorte
 - Euro 3.193,07 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di notifica dell'ingiunzione alla data del dissesto
 - Euro 1.605,40 a titolo di spese procedura monitoria (compresi accessori di legge)
 - Euro 178,00 per spese non imponibili
 - Euro 1.000,00 per diritti ed onorari
 - Euro 125,00 per rimborso spese generali 12,5%
 - Euro 45,00 per cpa 4%
 - Euro 257,40 per iva 22%
 - Euro 33,70 a titolo di spese per bolli e notifica decreto ingiuntivo

Euro 713,70 a titolo di spese giudizio di ottemperanza (compresi accessori di legge)

Euro 500,00 per diritti ed onorari

Euro 62,50 per rimborso spese generali 12,5%

Euro 22,50 per cpa 4%


Euro 128,70 per iva 22%

- 3) di dare atto che la somma di Euro 16.237,00, costituendo debito di bilancio ante 31.12.2010, rientra nella massa passiva la cui rilevazione e liquidazione è di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, insediatosi a seguito di dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente (art.254 comma 3 lettera a D.Lgs n.267/2000);
- 4) di riconoscere la somma di Euro 18.662,17, maturata ante 31.12.2010, e composta come segue, quale debito fuori bilancio anch'esso da ricomprendersi nella massa passiva di rilevazione dell'O.S.L. (art.254 comma 3 lettera a D.Lgs n.267/2000):
 - Euro 13.830,00 a titolo di sorte residua
 - Euro 1.605,40 a titolo di spese procedura monitoria (compresi accessori di legge)
 - Euro 33,70 a titolo di spese per bolli e notifiche decreto ingiuntivo
 - Euro 3.193,07 a titolo di Interessi moratori maturati dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al 19.09.2011
- 5) di riconoscere ^{E LIQUIDARE} la somma di Euro 1.013,70, maturata post 31.12.2010 e composta come segue, quale debito fuori bilancio da imputare al capitolo 1755 del bilancio dell'ente:
 - Euro 713,70 a titolo di spese del giudizio di ottemperanza (compresi accessori di legge) di spettanza del sig. Grossi Venceslao;
 - Euro 300,00 a titolo di compenso commissariale dovuto al dott. Antonio Bottoni
- 6) di dare atto che gli interessi maturati successivamente alla data di dichiarazione del dissesto (19.09.2011) e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256 comma 11 del D.Lgs n.267/2000, restano sospesi in ossequio al disposto di cui all'art.248 comma 4 del medesimo Testo Unico, con possibilità per i creditori, una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto, di rivendicarli riattivandosi nei confronti dell'ente risanato;
- 7) di rimettere al TAR del Lazio, Sezione di Latina, la presente deliberazione commissariale per i provvedimenti di cui all'art.248 comma 2 D.Lgs n.267/2000;
- 8) di disporre che copia originale del presente atto deliberativo venga inviata, a cura dello scrivente, al Prefetto di Latina, al TAR del Lazio - Sezione di Latina, alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale del Lazio, all'Organismo Straordinario di Liquidazione insediatosi a seguito di dichiarazione di dissesto del Comune di Terracina, nonché al legale di parte ricorrente, avv. Domenico Brusca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Marfisi sito in Latina via Nievo n.3.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Commissario ad acta

Dott. Antonio Bottoni



Pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Per la regolarità tecnica

Il Capo Settore Affari Legali

Avv. Martina Iannetti



Per la regolarità contabile

La Dirigente del Dip.to Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti



CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO DI SANITARIO 1

Prot. 912

- Settore Bilancio Regionale ed Economato
- Settore Entrate
- Settore Casa e Patrimonio
- Settore Provveditorato e Gare

DONATSCU

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stato inserito il giorno 6 MAR 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e che sarà pubblicato il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 6 MAR 2014

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTITUZIONE AMMINISTRATIVA
ALESSANDRO

LA SEGRETERIA GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Perché adottata con la formula della immediata esecutività.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE

